



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE  
SETTORE 6 - AMBIENTE E ZOOTECNIA**

---

*Assunto il 15/06/2023*

*Numero Registro Dipartimento 791*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 8349 DEL 15/06/2023**

**Oggetto:** Rettifica D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023 avente ad oggetto “Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 – “Approvazione Avviso Intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura”, Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade”. Modifiche, integrazioni e proroga termini.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE – L'AUTORITA' DI GESTIONE

### Visti

Lr 7/1996; DGr 2661/1999; DPGR 354/1999; DGr 665/2022; DGr 36/2022; DGr 118/2023; DGr n. 189/2023;

### Visti

la D.G.r. n. 345 del 02.08.2018 con la quale è stato individuato, temporaneamente, quale Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2022, il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;

il D.P.G.R. n.134 del 29/12/2022 di nomina del dott. Giacomo Giovinazzo Dirigente Generale del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";

il D.D.G n. 4811 del 04.05.2022 di conferimento all'arch. Giovanni Pandullo dell'incarico di reggenza del Settore n. 6 "Ambiente e Zootecnia", prorogato con D.D.G. n. 5713 del 24.04.2023;

il D.D.G. n. 5079 dell'11.05.2022 avente ad oggetto "Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione – Adempimenti di cui alla D.G.R. n. 159 del 20.04.2022. Micro-organizzazione";

il D.D.S. n. 1907 del 10.02.2023 d'individuazione del Centro di Responsabilità della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" PSR 2014-2022 - il prot. n. 94972 del 28.02.2023 di affidamento di Responsabilità dell'U.O. 6.7 "Pagamento agro-climatico-ambientali" – il prot. n. 217179 del 15.05.2023 disposizione di servizio per l'assegnazione della responsabilità di procedimento per l'intervento SRA 01 inerente il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023/2027 della Regione Calabria, provvedimenti conferiti al funzionario dott. Renato Aloisi;

### Visti

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani Strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

### Visti

la D.G.r. n. 738 del 28.12.2022 di approvazione del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria (CSR);

la D.G.r. n. 123 del 31.03.2023 d'istituzione del Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del

Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;

**Preso atto che**

l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 recita "Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento";

gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21.12.2022 capitolo 2 recita "Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC.";

per quanto sopra riportato l'intervento ricade nella casistica dell'art. 49 del TFUE, pertanto non si considera Aiuto di Stato;

**Visti**

il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;

il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano Strategico Nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;

il Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, "ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023", al cui art. 1 "proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023" ha stabilito:

Per l'anno 2023, le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 30 giugno 2023.

Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.

Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

**Dato atto che**

la Regione Calabria, ai sensi del comma 3 art.3 del D.lgs. 165/99, ha istituito l'Organismo Pagatore regionale "A.R.C.E.A." (dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale, risorse umane), riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009 ed operativo per l'erogazione dei finanziamenti relativi al P.S.R. Calabria a decorrere dal 1° luglio 2010;

ARCEA ha pubblicato le Istruzioni Operative n. 10 dell'08.05.2023, "Sviluppo Rurale - Campagna 2023 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali";

**Premesso che**

con D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico "Intervento SRA 18 "Impegni per l'apicoltura", Azione 1 (SRA18.1) "Apicoltura stanziale" e Azione 2 (SRA18.2) "Apicoltura nomade". - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali" – pubblicato su [ww.calabriapsr.it](http://ww.calabriapsr.it) e sul Burc n.119 del 29/05/2023;

**Considerato che**

con protocollo n. 254159 del 06/06/2023 l'Autorità di Gestione PSP – CSR Calabria 2023/2027, ha disposto modifiche ed integrazioni al D.D.G. n. 6626 del 15/05/2023 con la seguente motivazione "In seguito alla pubblicazione degli avvisi di cui sopra, si rendono necessarie modifiche ed integrazioni non influenti sugli obiettivi e le finalità da raggiungere, con la medesima motivazione di incompleta e di errata trasmissione di dati e di notizie nei rispettivi avvisi, da parte dell'Autorità di Gestione al Settore 6 - considerata la gestione documentale notevole per tutta la nuova programmazione inerente poi ogni singola procedura di avviso, premura dei tempi previsti per l'approvazione degli avvisi stessi, poter consentire agli interessati un sufficiente periodo per iniziare a prendere visione dei contenuti inerenti l'avviso in questione";

dal suddetto provvedimento prot. n. 254159/2023, qui si riportano testualmente i contenuti da modificare ed integrare nell'allegato A) dell'Avviso Intervento SRA 18 "Impegni per l'apicoltura" Azione 1 (SRA18.1) "Apicoltura stanziale" e Azione 2 (SRA18.2) "Apicoltura nomade D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023:

nella tabella riguardante i criteri di selezione, nella sezione P01 – Localizzazione delle aree di pascolamento, dove viene riportato <<Criterio di Selezione: Aree Protette e Rete natura 2000 - Declinazione del Criterio: Perimetri siti Natura 2000 DGR del 12/11/2015 n.462>> deve essere integrato con "Delimitazione aree parco e riserve statali e regionali, come da delibere regionali e decreti istitutivi nazionali";

stante il contenuto del provvedimento prot. n. 254159/2023, altresì, necessita prorogare i termini di presentazione delle domande prima della scadenza del termine del 15 giugno fissato con l'avviso pubblico approvato il DDG n. 7075 del 23/05/2023, per come consentito con il Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, "ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023", al cui art. 1 "proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023" ha stabilito:

1. Per l'anno 2023, le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 30 giugno 2023.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.
4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

**Ritenuto**

di rettificare il D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023 modificando ed integrando - l'Avviso Pubblico "Intervento SRA 18 "Impegni per l'apicoltura" Azione 1 (SRA18.1) "Apicoltura stanziale" e Azione 2 (SRA18.2) "Apicoltura nomade - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali" - con quanto disposto dalla nota protocollo n. 254159 del 06/06/2023 dell'Autorità di Gestione PSP CSR Calabria 2023/2027, come da Allegato 1) "punto 14. Criteri di selezione delle

“domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni” – e come da proroga dei termini consentita dal Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023 indicata nell’Allegato A) Avviso Pubblico;

mantenere invariato quanto stabilito nel D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023, non sottoposto alle variazioni o alle aggiunte oggetto del presente atto;

per effetto di quanto sopra, approvare le modifiche, le integrazioni e la proroga dei termini, riportate nel riformulato Avviso Pubblico “Intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura” Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali”;

**Dare atto che**

gli aspetti finanziari generali, sono di esclusiva competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Calabria 2023-2027, a norma dell’art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell’art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, nel rispetto del principio e della responsabilità della programmazione e sana gestione finanziaria del PSP Calabria 2023/2027;

dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l’attuazione del quinquennio 2023 – 2027 e specificatamente per l’annualità 2023, sono posti a valere sulle risorse dell’Intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura” Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade - Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;

ai fini della coerenza programmatica e finanziaria, il presente decreto è sottoscritto dal Dirigente Generale, altresì nella qualità di Autorità di Gestione;

**Preso atto** per quanto sopra enucleato, quale istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento per la regolarità tecnico/amministrativa e per la verifica della completezza del procedimento;

**Su proposta** del Dirigente di Settore;

**DECRETA**

**Di richiamare** il preambolo del presente atto quale parte sostanziale, che qui s’intende integralmente trascritta;

**Di rettificare** il D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023 modificando ed integrando - l’Avviso Pubblico “Intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura” Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali” - con quanto disposto dalla nota protocollo n. 254159 del 06/06/2023 dell’Autorità di Gestione PSP CSR Calabria 2023/2027, come da Allegato 1) “punto 14. Criteri di selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni” – e con la proroga dei termini consentita dal Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023 indicata nell’Allegato A) Avviso Pubblico;

**Di approvare** le modifiche, le integrazioni e la proroga dei termini, riportate nel riformulato Avviso Pubblico “Intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura” Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade - Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali” - incluso nel presente atto;

**Di stabilire** che si mantiene invariato con quanto deciso nel D.D.G. n. 7075 del 23/05/2023, non sottoposto alle variazioni o alle aggiunte oggetto del presente atto;

**Dare atto** che dal presente decreto non derivano impegni finanziari per il bilancio regionale, atteso che i fondi necessari per l’attuazione del quinquennio 2023 – 2027 e specificatamente per l’annualità 2023, sono posti a valere sulle risorse dell’Intervento SRA 18 “Impegni per l’apicoltura” Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade - Programma Strategico della PAC 2023/2027 - Complemento Strategico Regionale della Calabria, gestite dall’Organismo Pagatore ARCEA;

**Di nominare**, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento il funzionario Dott. Renato Aloisi;

**Di provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, ai sensi del D.lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

**Di disporre** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.Lgs. n. 33 del 2013 e sul sito istituzionale [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it);

**Di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale del PSR Calabria 2014-2022, Sezione PSP 2023 – 2027, all'indirizzo [www.calabriapsr.it](http://www.calabriapsr.it), pubblicazione con valore di notifica agli interessati;

**Di notificare** il presente atto all'Autorità di Gestione ed all'Organismo Pagatore ARCEA.

**Di stabilire** che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del  
Procedimento

**Dott. RENATO ALOISI**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente  
**Arch. GIOVANNI PANDULLO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale ed Autorità di Gestione  
**Dott. GIACOMO GIOVINAZZO**  
(con firma digitale)



**Allegato 1)** punto 14. Criteri di selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Principio di selezione	Criterio di selezione	Declinazione Criterio	Punteggio
P01 - Localizzazione delle aree di pascolamento	Aree Protette e Rete natura 2000	Delimitazione aree parco e riserve, statali e regionali, come da delibere regionali e decreti istitutivi nazionali Perimetri siti Natura 2000 DGR del 12/11/2015 n. 462	40
	Cartografia Allegato 4	Aree => 300 m. slm	30
P02 – Allevamento biologico	Regolamento UE 848/2018 e ss.mm.ii.	Allevamento biologico in conversione o mantenimento	30





ALLEGATO A



REGIONE CALABRIA



**Programma Strategico della PAC 2023/2027**

**Complemento Strategico Regionale della Calabria D.G.r. n. 738 del 28.12.2022**

**Intervento SRA18 “Impegni per l’Apicoltura”**

**Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” - Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade”**

Avviso Pubblico

“Intervento SRA 18 Impegni per l’apicoltura”, Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” e Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade”- Programma Strategico della PAC 2023/2027, Complemento Strategico Regionale della Calabria - allegato A), comprensivo delle disposizioni generali, attuative, procedurali”.

Modificato ed integrato con quanto disposto dalla nota protocollo n. 254159 del 06/06/2023 dell’Autorità di Gestione PSP – CSR Calabria 2023/2027 e con la proroga dei termini consentita dal Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023.



## Indice

<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	3
01. Riferimenti normativi	3
02. Clausola di salvaguardia	4
03. Obiettivi, finalità e campo di applicazione	4
04. Ambito territoriale di intervento	4
05. Beneficiari	4
06. Condizioni di ammissibilità	5
<b>DISPOSIZIONI ATTUATIVE</b>	5
07. Impegni e durata	5
08. Altri obblighi: rispetto della Condizionalità	5
09. Forma e aliquota del sostegno	6
10. Degrassività	6
11. Cumulabilità	6
<b>DISPOSIZIONI PROCEDURALI</b>	6
12.1 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni	6
12.2 Documentazione richiesta	7
12.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	7
12.4 Conservazione della domanda	7
12.5 Termini per la presentazione della domanda	7
12.6 Modifica della domanda iniziale	8
12.7 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	8
12.8 Variazioni e integrazioni	8
13. Dotazione finanziaria	8
14. Criteri di selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni	9
15. Istruttoria delle domande	9
16. Domande di pagamento	9
17. Variazione degli alveari ammessi ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni	9
18. Controlli e sanzioni	10
19. Subentro nell'impegno	10
20. Prescrizioni generali	10
21. Responsabile del Procedimento	11
Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva	12
Allegato 2 - Schema di relazione	13
Allegato 3 - Elenco essenze pabulabili	15
Allegato 4 - Carta delle aree eleggibili – Intervento SRA18	17
Allegato 5 - Istruzioni per il caricamento della documentazione	18



ALLEGATO A



## DISPOSIZIONI GENERALI

### 01. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, adottata dalla Commissione il 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini de sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 che recita "Gli aiuti a favore degli impegni agro-climatico-ambientali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I del presente regolamento";
- gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21.12.2022 capitolo 2 che recita "Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano pertanto né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché l'intervento in questione sia collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte di un piano strategico della PAC."
- il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale;
- il Decreto Ministeriale n. 248477 dell'11.05.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano Strategico Nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023;
- il Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, "ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023";
- D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 che approva il Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria (CSR);
- D.G.R. n. 123 del 31 marzo 2023 che istituisce il Comitato di Monitoraggio per l'attuazione del Complemento Strategico PAC della Regione Calabria ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



ALLEGATO A



## 02. Clausola di salvaguardia

Il presente avviso è attivato “sotto condizione” in relazione alle integrazioni (e/o modifiche) che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa.

## 03. Obiettivi, finalità e campo di applicazione

Il presente bando ha come obiettivo l’attivazione dell’intervento SRA18 - ACA 18 – “Impegni per l’Apicoltura” (di seguito SRA18), declinato in Azione 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale” ed Azione 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade”, secondo quanto previsto dall’articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, dal Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027) adottato dalla Commissione il 2 dicembre 2022, con decisione di esecuzione C (2022) 8645 final, e dal “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Calabria”, approvato con D.G.R. n. 738 del 28 dicembre 2022 (di seguito indicato con CSR 2023-2027).

L’intervento Impegni per l’Apicoltura (E2.7) mira sia a contrastare il declino degli impollinatori, sia a supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità animale e vegetale, mediante un sostegno economico, a copertura dei maggiori costi e minori guadagni e contribuisce ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (SO6).

L’intervento prevede un pagamento forfettario annuale €/anno/beneficiario (basato sul numero di alveari messi ad impegno) a favore dei beneficiari che praticano l’attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.

L’intervento si rivolge ad apicoltori che, non necessariamente sono collegati direttamente mediante contratti di fitto o titolo di proprietà ai terreni sui quali svolgono l’attività; pertanto, i beneficiari, possono non essere percettori di aiuto diretto.

L’intervento non è indirizzato per le aree ad agricoltura intensiva quali agrumeti e altri frutteti, ove i proprietari dei terreni corrispondono il costo per il servizio d’impollinazione.

Gli impegni riguardano aree individuate dalla Regione, quali le aree ad agricoltura estensiva e di valore naturalistico; ad esempio le aree intermedie quali i sistemi agro-forestali, in quanto l’attività svolta dalle api congiuntamente agli insetti pronubi, contribuisce al mantenimento di un’agricoltura estensiva ed alla conservazione della flora spontanea ad alto valore naturalistico.

La superficie utilizzabile da un alveare è quella ricadente nel raggio teorico di 3 km, che, per effetto di barriere naturali o per ricchezza di pabulum, vengono rideterminati in misura non inferiore a 2,2 km, quale distanza minima che deve esistere tra apiari appartenenti alla medesima azienda, con lo stesso codice allevamento.

L’intervento si compone di due Azioni:

- Azione 1 “Apicoltura stanziale” (SRA18.1);
- Azione 2 “Apicoltura nomade” (SRA18.2).

Il beneficiario non può partecipare ad entrambe le azioni durante il periodo d’impegno, ma dovrà effettuare una sola scelta. L’accesso ad una delle due azioni è determinato dalla tipologia di apiari registrati nella banca dati dell’anagrafe apistica.

## 04. Ambito territoriale di intervento

L’intervento è applicabile nelle aree individuate dalla Regione come importanti per il mantenimento dell’agro-biodiversità e per la conservazione della flora spontanea, con esclusione delle aree agricole ad elevata intensità.

## 05. Beneficiari

Possono presentare la domanda per gli aiuti previsti dall’intervento SRA18 i seguenti beneficiari:

- apicoltori singoli o associati, registrati nella Banca Dati Apistica (C01);
- enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura; ai sensi della Legge n.313 del 24 dicembre 2004, l’apicoltura è definita attività agricola di tipo zootecnico (C02).

Tutti i beneficiari devono essere iscritti all’Anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 (Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).



## 06. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti dell'Intervento SRA18 - Azione SRA18.1 o Azione SRA18.2 sono accordati, qualora siano rispettati cumulativamente i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) iscrizione alla Banca Dati Apistica Nazionale/Regionale, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla domanda di sostegno (C03);
- b) censimento annuale del patrimonio apistico detenuto dal beneficiario, nei termini previsti dalla normativa vigente (C04);
- c) adesione con un numero minimo di alveari di 50 unità (C05);
- d) praticare l'attività apistica sul territorio regionale, ad esclusione delle aree agricole ad elevata intensità (C06) contrassegnate con colore bianco nella cartografia allegata e con occupazione suolo agrumi e frutticoltura specializzata di cui ai rispettivi codici colturale SIAN.

## DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### 07. Impegni e durata

L'intervento SRA18 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

- I01 - Praticare l'attività apistica nelle aree come individuate secondo il criterio C06, vale a dire il territorio regionale della Calabria ad esclusione delle aree individuate come aree agricole ad elevata intensità, contrassegnate con colore bianco nella cartografia e con occupazione suolo agrumi e frutticoltura specializzata di cui ai rispettivi codici colturale SIAN.
- I02 - Non superare il numero massimo di 80 alveari per postazione, rispettando una distanza minima non inferiore a 2,2 km tra gli apiari appartenenti alla medesima azienda, con lo stesso codice allevamento.
- I03 - Tenuta e aggiornamento di un registro nel quale siano annotate le operazioni effettuate dai beneficiari stessi in relazione alla gestione dell'apiario. Il registro deve riportare le operazioni tecniche che l'apicoltore effettua (trattamenti, nutrizione, ecc.), comprese le movimentazioni con la data e l'ora di spostamento. Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura. In ogni caso, si può utilizzare il registro dei trattamenti validato dalla ASP di competenza.
- I04 - Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi, con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento per un numero minimo di giorni pari a 60 nel caso dell'Azione 2, nel rispetto dei periodi di fioritura delle essenze botaniche. E' ammessa una diminuzione del numero di alveari per un massimo del 20%. Non è ammesso un aumento che determini un passaggio alla classe di pagamento superiore.
- I05 - Mantenere, per tutta la durata dell'impegno, il numero di alveari ammessi con la domanda di sostegno nelle aree previste dall'intervento SRA18 Azione 1, per 365 giorni/anno.
- I06 - Redazione ed eventuale aggiornamento annuale di una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato con competenze in agricoltura, riportante: le aree e le relative specie botaniche interessate dall'intervento; il numero di alveari che si intende posizionare per postazione e, per i beneficiari dell'Azione 2, il periodo di permanenza degli apiari, nel rispetto dell'impegno I04.
- I07 - Esclusivamente per gli apiari ricadenti nell'Azione 2, ogni postazione scelta dal beneficiario, deve essere registrata nella apposita sezione apistica della BDN (Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica) con l'indicazione esatta dei dati di georeferenziazione, che possono essere anche rilevati tramite strumentazione GPS eventualmente in dotazione all'apiario.

### 08. Altri obblighi: rispetto della Condizionalità

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

- a) Rispetto delle norme di Condizionalità rafforzata. I beneficiari sono tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale relativo al



ALLEGATO A

regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del Decreto Masaf n. 0147385 del 9 marzo 2023.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

b) Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale; si richiamano inoltre, in quanto applicabili, i contenuti del PSP 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Lo SRA18 rientra fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

#### 09. Forma e aliquota del sostegno

Il pagamento è basato su importi forfettari per fasce di consistenza dell'allevamento.

Fasce di consistenza per allevamento numero alveari	Azione 1 (SRA18.1) "Apicoltura stanziale" €	Azione 2 (SRA18.2) "Apicoltura nomade" €
50 - 140	1.350	1.500
141 - 250	2.700	3.000
251 - 450	5.400	6.000
451 - 700	8.100	9.000
oltre 700	10.800	12.000

È fatto salvo, al fine di evitare sovra compensazione, da parte dell'ente pagatore ARCEA, l'applicazione di tabelle di riduzione qualora si configurino sovrapposizioni di impegni tra PSP 2023/2027 e OCM per ciò che attiene i costi del nomadismo.

#### 10. Degressività

L'importo delle domande di sostegno e di pagamento annuali viene effettuato per fasce di consistenza con un importo massimo previsto di € 10.800,00 (euro diecimilaottocento/00) per l'allevamento stanziale ed € 12.000,00 (euro dodicimila/00) per l'allevamento nomade.

#### 11. Cumulabilità

Non pertinente per questo intervento.

### DISPOSIZIONI PROCEDURALI

#### 12.1 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.



Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda s'intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

La modalità di presentazione della domanda prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno d'impegno nei termini di presentazione fissati dal decreto.

## 12.2 Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nel punto precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Alla domanda di sostegno si deve allegare la documentazione indicata al punto 12.3.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per l'intervento si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

## 12.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda si deve allegare la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 del beneficiario (Allegato 1);
- relazione tecnica (Allegato 2), a firma di un tecnico abilitato con competenze in materia agraria, attestante le informazioni generali sull'azienda (consistenza e ubicazione), numero di apiari sotto impegno, piano di pascolamento con relative indicazioni delle essenze botaniche utilizzate (Allegato 3), georeferenziazione cartografica degli apiari (Allegato 4);
- documento d'identità del tecnico redattore della relazione tecnica.

La documentazione deve essere presente alla data di rilascio della domanda di sostegno e custodita presso il CAA del beneficiario. La modalità di trasmissione avviene attraverso il CAA (Allegato 5), sull'apposita piattaforma documentale <http://arcea.it/shares>, predisposta dall'Ente pagatore ARCEA, a cui accedere attraverso le credenziali già in possesso dei CAA. L'inserimento degli allegati richiesti nell'avviso, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno, pena l'irricevibilità della domanda di sostegno stessa. Ai fini della domanda di pagamento per la riconferma annuale, i CAA hanno l'obbligo d'implementare la CLOUD con quanto previsto al punto 12.2, entro la data ultima della presentazione della domanda di pagamento.

## 12.4 Conservazione della domanda

La documentazione inerente la domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

## 12.5 Termini per la presentazione della domanda

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2023 è fissata al 30.06.2023 o entro il 25 luglio, nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 0300209 del 09.06.2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, "ulteriore proroga dei termini di presentazione



delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2023", al cui art. 1 "proroga del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2023" ha stabilito:

1. Per l'anno 2023, le domande di cui all'articolo 11, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, citati in premessa, sono presentate entro il 30 giugno 2023.
2. Per le domande presentate oltre il termine del 30 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42.
3. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 30 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sui quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande presentate tardivamente purché presentate entro il 25 luglio 2023.
4. Le domande e le modifiche presentate oltre il 25 luglio 2023 sono irricevibili.

Entro un mese dal termine ultimo di rilascio delle domande di sostegno si dovranno inserire sul CLOUD ARCEA i documenti richiesti al paragrafo 12.3, la mancata e/o ritardata trasmissione sul CLOUD della documentazione richiesta comporterà la non ricevibilità e non ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento.

#### 12.6 Modifica della domanda iniziale

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.

#### 12.7 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

#### 12.8 Variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio.

#### 13. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'annualità 2023 è di € 1.400.000,00 (unmilionequattorcentomila/00).

**14. Criteri di selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni**

L’intervento prevede l’applicazione dei seguenti principi di selezione:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Declinazione Criterio	Punteggio
P01 - Localizzazione delle aree di pascolamento	Aree Protette e Rete natura 2000	Delimitazione aree parco e riserve, statali e regionali, come da delibere regionali e decreti istitutivi nazionali Perimetri siti Natura 2000 DGR del 12/11/2015 n. 462	40
	Cartografia Allegato 4	Aree => 300 m. slm	30
P02 – Allevamento biologico	Regolamento UE 848/2018 e ss.mm.ii.	Allevamento biologico in conversione o mantenimento	30

Ai fini del raggiungimento del punteggio previsto nei criteri di selezione territoriale, la localizzazione delle aree di pascolamento, nel suo complesso, deve superare il 50% del criterio territoriale cartografico di selezione.

A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

I criteri di selezione hanno avuto parere favorevole dal Comitato di Monitoraggio istituito con delibera n. 123 del 31 marzo del 2023 con procedura scritta chiusa il 10/05/2023.

**15. Istruttoria delle domande**

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità e ammissibilità da una commissione appositamente nominata. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilata una graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame in autotutela, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito dell’esame delle istanze in autotutela verrà stilata una graduatoria definitiva che in funzione dei premi definiti e della dotazione dell’annualità, riporterà l’elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento. A parità di punteggio sarà data priorità ai beneficiari con minore età anagrafica.

Tali beneficiari, in elenco positivo ammissibile a finanziamento, assumeranno l’impegno per il quinquennio 2023/2027.

La domanda di sostegno, quando risulta inclusa nell’elenco delle domande ammesse a finanziamento, avrà automaticamente valenza di domanda di pagamento per il primo anno.

**16. “Domande di pagamento”**

I beneficiari ammessi in domanda di sostegno dovranno annualmente presentare domanda di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento, per una sola annualità, non determinerà automaticamente la decadenza della domanda di sostegno qualora si possa dimostrare, dalla certificazione in possesso dell’organismo di controllo, il mantenimento dell’impegno in relazione al numero di alveari indicati\ nella domanda di sostegno.

**17. Variazione degli alveari ammessi ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni**

Il numero di alveari ammessi ad impegno con la domanda di sostegno iniziale non può essere aumentato nei successivi anni.

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono consentite variazioni in aumento degli alveari ammessi con la domanda di sostegno e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, nel rispetto del numero minimo di alveari, come disposto al precedente punto 06, lettera c.

Nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di alveari tra quelli ammessi nella domanda di sostegno e quelli che soddisfano i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua



alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, degli alveari ammessi nella domanda di sostegno iniziale (annualità 2023) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con obbligo di restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se:

- Gli alveari sono ridotti per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021.
- Gli alveari ridotti sono oggetto di subentro nell'impegno da parte di altri soggetti, che abbiano i requisiti richiesti.

## 18. Controlli e sanzioni

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## 19. Subentro nell'impegno

Per il numero di alveari oggetto d'impegno, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi al decesso del beneficiario (gestiti con apposita procedura), nell'arco del quinquennio, è ammesso un solo cambio di beneficiario; in tal caso il beneficiario iniziale può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, se questi subentrano per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Nel caso di subentro parziale, l'ammontare del premio totale erogabile non può superare quello ammesso in domanda di sostegno.

Il rilascio informatico della domanda di cambio beneficiario sul portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve "*ipso facto*" a tale adempimento.

Il subentrante che intende proseguire l'impegno, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente al decesso del richiedente/beneficiario, è indispensabile procedere alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, dandone comunicazione agli uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili dall'organismo pagatore ARCEA.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

## 20. Prescrizioni generali

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (VeCI), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Allo stato, la liquidazione delle domande di pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di riferimento della domanda; per termini successivi, è fatta salva la quota di riserva comunitaria prevista.



ALLEGATO A

Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.

**21. Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Renato Aloisi — email [r.aloisi@regione.calabria.it](mailto:r.aloisi@regione.calabria.it) — telefono 0961853011 - funzionario del Settore “Ambiente e Zootecnia” del Dipartimento “Agricoltura, Risorse Agroalimentari, Forestazione” – pec [zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it](mailto:zootecnia.agricoltura@pec.regione.calabria.it) .





ALLEGATO A



## ALLEGATO 1 – Dichiarazione sostitutiva

### DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

(art.2 Legge 4 gennaio 1968, n.15 come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127 dal D.P.R. 20.10.1998, n.403 e succ. modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni false o fraudolente dirette a procurare indebitamente le prestazioni

#### DICHIARA CHE:

- Delega il tecnico abilitato \_\_\_\_\_ a redigere il piano annuale preventivo utile all'invio della domanda di riconferma riguardante l'intervento PSP ACA 18 – annualità 2023;
- i dati da me forniti e utilizzati per la preparazione della documentazione in oggetto rispondono a verità.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

*I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente per l'eventuale accoglimento dell'istanza prodotta e verranno utilizzati solo per tale scopo ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 anche con modalità automatizzate; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto. I dati non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.*

\_\_\_\_\_

Firma

2023-2027

*Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta insieme alla copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del dichiarante.*



**ALLEGATO 2 – Schema di relazione**

Annualità 2023

<p style="text-align: center;">AZIENDA.....</p> <p style="text-align: center;">CUAA.....</p> <p style="text-align: center;">INTERVENTO SRA 18 – Impegni per l’apicoltura</p> <p style="text-align: center;">AZIONE 1 (SRA18.1) “Apicoltura stanziale”</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p style="text-align: center;">AZIONE 2 (SRA18.2) “Apicoltura nomade”</p>
---

**1. SOGGETTO PROPONENTE**

Ragione sociale/ditta:

Sede legale:

Codice aziendale:

Partita IVA:

Rappresentante legale:

Nato a:

il:

Codice Fiscale:

Residente a:

cell.:

e-mail,

pec.:

**2. PREMESSA**

<p>- Breve introduzione dell’azienda</p>
--

**3. CENSIMENTO BANCA DATI APISTICA (BDA) AL 31.12.2022**

<p>Riportare gli estremi della Banca Dati apistica (BDA) del Ministero della Salute.</p>
--

**4. AZIONE PER LA QUALE SI ASSUME L’IMPEGNO**

<p>Riportare una sola tipologia di azione.</p> <p>Azione 1</p> <p>Azione 2</p>
--



ALLEGATO A

### PIANO ANNUALE PREVENTIVO

Redigere piano annuale preventivo delle attività con indicazione del posizionamento degli apiari, tempi di permanenza, pabulum utilizzato....

Postazione di provenienza/ Comune	Coordinate GPS	Zona di posizionamento/ Comune	Coordinate GPS	N° Alveari	Periodo Permanenza/ Fioritura	Essenza Botanica

### 5. RIEPILOGO IMPEGNI

Riepilogo degli impegni assunti con la presente relazione.

### 6. NOTE

Data \_\_\_\_\_

IL TECNICO

RAPPRESENTANTE LEGALE AZIENDA



ALLEGATO A

### ALLEGATO 3 – Elenco essenze pabulabili

Tabella delle essenze botaniche utili al nomadismo.

Sulla base di studi pedologici è stata redatta la “Carta d’uso del nomadismo apistico” presenti nell’allegato 4 ed in essa sono individuati le zone di habitat naturali e seminaturali, identificate per zona altimetrica e caratteristiche pedo-climatiche. Nelle aree costiere rappresentate da dune e paleo dune viene identificato l’habitat dell’asfodelo. Sui rilievi collinari di natura argillosa siti sul versante ionico nella valle dei Fiumi Crati e Mesima viene identificato l’habitat della sulla, del trifoglio, e in subordine, del cardo e della robinia. Sulla fascia altimetrica che va da 800 a 1200 m. s.l.m., è identificato l’habitat del bosco di latifoglie a prevalenza di castagno. Sull’altopiano del Poro, sulla fascia Pre-silana, su quella Aspromontana e del Pollino sono rappresentate le coltivazioni agrarie a carattere estensivo con spazi naturali e seminaturali importanti. Le tabelle che seguono danno un’indicazione delle essenze botaniche mellifere più diffuse nelle zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e semi-naturali della regione Calabria e del loro periodo di fioritura. Tali essenze non vengono utilizzate nella ordinaria pratica apistica del nomadismo.

Se il piano annuale preventivo contempla riferimenti ad “Essenze botaniche” e/o a “Periodi di fioritura” non ricompresi nelle tabelle citate, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati nel piano annuale preventivo.

Tabella delle essenze botaniche

<b>Essenza Botanica</b>	<b>Territorio</b>
asfodelo	area costiere
eucalipto	area costiera
erica arborea	macchia mediterranea
ginestra del carbonaio	macchia mediterranea
cardo	tutto il territorio fino a 600 m slm
sulla	aeree di collina calcarea
trifoglio pratense	sottobosco
edera	incolti
rovo	incolto
ailanto	aree marginali e incolti
corbezzolo	macchia mediterranea interna
robinia	macchia mediterranea interna
castagno	tutto il territorio tra a 800 e 1200 m slm
tiglio	tutto il territorio tra a 300 e 900 m slm



ALLEGATO A


REGIONE CALABRIA

Tabella dei periodi di fioritura

	Essenza botanica												
	asfodelo	erica arborea	ginestra dei carbonai	cardo	sulla	trifoglio pratense	edera	rovo	ailanto	tiglio	corbezzolo	castagno	robinia
	Periodo di fioritura												
Marzo	15-30 <i>marzo</i>				15-30 <i>marzo</i>								
	15-30 <i>marzo</i>	15-30 <i>marzo</i>	15-30 <i>marzo</i>		15-30 <i>marzo</i>								
Aprile		1-15 <i>aprile</i>	1-15 <i>aprile</i>	1-15 <i>aprile</i>	1-15 <i>aprile</i>	1-15 <i>aprile</i>							
			15-30 <i>aprile</i>	15-30 <i>aprile</i>	15-30 <i>aprile</i>	15-30 <i>aprile</i>							15-30 <i>aprile</i>
Maggio	1-15 <i>maggio</i>			1-15 <i>maggio</i>	1-15 <i>maggio</i>	1-15 <i>maggio</i>							1-15 <i>maggio</i>
	15-30 <i>maggio</i>		15-30 <i>maggio</i>	15-30 <i>maggio</i>	15-30 <i>maggio</i>	15-30 <i>maggio</i>							15-30 <i>maggio</i>
Giugno	1-15 <i>giugno</i>		1-15 <i>giugno</i>	1-15 <i>giugno</i>		1-15 <i>giugno</i>			1-15 <i>giugno</i>				
			15-30 <i>giugno</i>	15-30 <i>giugno</i>		15-30 <i>giugno</i>		15-30 <i>giugno</i>	15-30 <i>giugno</i>	15-30 <i>giugno</i>		15-30 <i>giugno</i>	
Luglio								1-15 <i>luglio</i>		1-15 <i>luglio</i>		1-15 <i>luglio</i>	
								15-30 <i>luglio</i>					
Agosto							15-30 <i>agosto</i>						
Settembre								1-15 <i>settembre</i>					
								15-30 <i>settembre</i>					
Ottobre													
Novembre											15-30 <i>novembre</i>		
Dicembre											1-15 <i>dicembre</i>		



Allegato 4 - Carta delle aree eleggibili – Intervento SRA18





### Allegato 5 – Istruzioni per il caricamento della documentazione

ARCEA ha attivato la piattaforma documentale <http://arcea.it/shares> a cui accedere attraverso le credenziali già in possesso dei CAA.

La username da utilizzare è del tipo nome.cognome e relativa password già in uso dal personale dei Centri di Assistenza Agricola.

Tutti i documenti oggetto di fascicolo aziendale, di domanda e d'istruttoria, devono essere caricati nella cartella creata ad hoc per ciascun responsabile di sede (o incaricato) del CAA di appartenenza.

A titolo esemplificativo la struttura delle cartelle sul portale sarà del tipo:

1. CAA (NOME CAA)
2. CAA\_NOMECAA\_PROV\_IDSEDE
3. Istruttoria Regionale Domande Intervento SRA-18 2023

Ogni operatore deve caricare la documentazione di competenza creando per ciascun beneficiario un'adeguata struttura all'interno della cartella **3. Istruttoria Regionale Domande Intervento SRA-18 2023** indicando nello specifico:

4. *Identificativo Beneficiario (CUAA ...)*
5. *Cartella Documento 1*
6. *Cartella Documento 2*
7. *Cartella Documento n-esima*

